

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA

Al fine di dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento**”), il Consiglio di Amministrazione di Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”), previo parere degli Amministratori indipendenti, ha provveduto ad approvare la procedura disciplinante l’effettuazione di operazioni con parti correlate (la “**procedura**”).

In particolare, i principi che seguono determinano la procedura da seguire nonché gli obblighi informativi degli Amministratori delegati nei confronti del Consiglio di amministrazione e del Comitato per le parti correlate, come definito nel seguito.

La Società possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di “società di minori dimensioni” prevista all’art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento e pertanto la stessa si avvale della facoltà di predisporre una procedura semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 1 del citato Regolamento, che prevede la possibilità di applicare indistintamente per le operazioni di maggiore e minore rilevanza e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al successivo paragrafo 3 della presente procedura, una procedura redatta ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento (Procedure per le operazioni di minore rilevanza).

2. DEFINIZIONI

Per quanto non definito nel presente paragrafo, si applicano le definizioni del Regolamento e quelle di legge.

Amministratori Indipendenti

Tas SpA
Sede Amministrativa
Via del Lavoro 47
40033 Casalecchio di Reno (BO)
T [+39] 051 458011
F [+39] 051 4580248
www.tasgroup.it

Tas SpA
Sede Legale
Via Benedetto Croce 6
00142 Roma
T [+39] 06 7297141
F [+39] 06 72971444

Cap. soc. deliberato € 21.921.519,04
Cap. soc. sottoscritto e versato € 921.519,04
N. R.E.A. RM 732344
Partita IVA 03984951008
C.F. e N. Reg. Impr. di Roma 05345750581

Gli amministratori riconosciuti come tali dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei principi e criteri applicativi del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.

Operazioni Ordinarie

Le operazioni che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come definite nel seguito. In relazione a tali operazioni gli amministratori provvisti di delega conservano comunque adeguate informazioni circa la natura dell'operazione, le condizioni economiche applicate e le modalità esecutive, relazionando il Consiglio in occasione della prima riunione.

Sono inoltre considerate ordinarie le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, sempre se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Si intendono per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parti Correlate

Sono considerate parti correlate della Società, in base alla definizione del Regolamento Consob:

- 1) i soggetti che direttamente o indirettamente attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controllano la Società;
 - sono controllati dalla Società;
 - sono sottoposti a comune controllo;
 - hanno una partecipazione che conferisce loro un'influenza significativa sulla Società;
 - esercitano il controllo congiuntamente con altri soggetti sulla Società ;

- 2) le società collegate ;
- 3) le joint venture cui la Società partecipa;
- 4) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società o della sua controllante;
- 5) i familiari stretti delle persone di cui ai punti 1 e 4. Queste persone sono quelle che possono influenzare o essere influenzate nei loro rapporti con la Società. Esse possono essere generalmente il coniuge o il convivente e i figli, i figli del coniuge o del convivente e gli altri familiari a carico, ivi inclusi quelli del coniuge o del convivente;
- 6) le imprese nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 4 o 5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- 7) i fondi che forniscono prestazioni pensionistiche complementari, collettive o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di entità correlate alla Società.

Ai fini interpretativi della definizione delle operazioni con parti correlate, andrà valutata la sostanza oltre che la forma del rapporto in esame.

Operazione con una parte correlata

S'intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni per le quali viene superata la soglia minima di rilevanza in conformità alle disposizioni del Regolamento Consob e precisamente:

- Il 5% del controvalore dell'operazione rispetto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, rispetto alla capitalizzazione rilevata in base ai criteri regolamentari

- Il 5% del rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società
- Il 5% del totale delle passività dell'entità acquisita rispetto al totale attivo della società

In caso di operazioni aventi ad oggetto una società, la soglia è ridotta al 2,5% nel caso in cui la società oggetto dell'operazione risulti una parte correlata sia alla Società che alla controparte dell'operazione.

Sono altresì considerate operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata al precedente paragrafo, risultino collegate nell'ambito di un unico piano strategico o esecutivo e, globalmente considerate, superino tali criteri.

Operazioni di importo esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 75.000 (settantacinquemila) in caso di controparte persona fisica ovvero di Euro 100.000 (centomila) in caso di controparte persona giuridica:

Operazioni infragruppo

Le operazioni che hanno luogo tra la Società e le società da questa controllate e/o collegate oppure tra tali società controllate e/o collegate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura non si applica:

- a) alle operazioni ordinarie;

- b) alle operazioni di importo esiguo;
- c) alle operazioni infragruppo, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altre parti correlate della Società;
- d) ai compensi di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche se già definiti dalla politica di remunerazione formalmente adottata dalla Società.
- e) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- f) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- g) alle altre ipotesi previste dalla normativa Consob.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Al fine di adempiere agli obblighi del Regolamento in materia di presidi sulle operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha costituito con delibera un apposito Comitato composto da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti denominato "Comitato per le operazioni con parti correlate" (il **Comitato**).

Il Comitato ha il compito di:

- valutare, preliminarmente all'adozione, la presente procedura attraverso la formulazione di un parere formale;
- monitorarne l'attuazione e procedere ai necessari aggiornamenti ove necessari;
- esprimere il proprio parere formale in merito ad ogni operazione con parti correlate rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura, con riferimento

all'interesse della società al compimento della stessa, alla convenienza ed al rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale.

Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, un'eventuale attività di supporto e coordinamento con altri organismi di controllo quali ad esempio : il Dirigente Preposto ai sensi del d.l. 262/2005, la funzione di *Internal Audit*, etc.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere il supporto di un esperto indipendente per gli aspetti più rilevanti o specialistici.

La scelta degli esperti dovrà essere effettuata tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza in base ai medesimi principi applicabili agli amministratori e ai sindaci e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. La selezione dovrà essere motivata e l'incarico formalizzato.

E' peraltro previsto, in caso di operazioni di minore rilevanza, un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti di Euro 20.000 (ventimila) per ciascuna operazione.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Ai fine di garantire la corretta identificazione dei soggetti qualificabili "parti correlate", la Società si è dotata, gestisce e aggiorna, un apposito data-base contenente l'elenco dei soggetti rientranti nella definizione di "parte correlata" e tutti i dati utili alla loro identificazione.

La tenuta di tale registro è affidata al Responsabile dell'area Legale dell'azienda che ne cura il costante aggiornamento anche con l'ausilio di altre funzioni aziendali. Inoltre, per garantire un efficace funzionamento e un coordinamento con le altre unità aventi incarichi di controllo, l'accesso e l'aggiornamento del database sono consentiti anche al Dirigente Preposto e al responsabile *Internal Audit*.

6. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In relazione a ciascuna operazione con parti correlate le funzioni interessate ne investono gli organi delegati i quali, verificata l'applicabilità della presente procedura in relazione alle ipotesi di esenzione di cui al precedente punto 3, provvedono a fornire al Comitato, nonché, a seconda che l'operazione rientri o meno nell'ambito dei poteri conferiti agli organi delegati, al Consiglio di Amministrazione per le successive determinazioni, una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima.

Tali informazioni devono essere messe a disposizione del Comitato, anche via e-mail, almeno 10 giorni prima della data in cui è richiesto il parere del Comitato e comunque entro un congruo termine per consentire al Comitato di esprimersi.

In particolare, il Comitato dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, un'adeguata informativa in merito (i) all'interesse per la Società al compimento dell'operazione, (ii) alla rispondenza di quest'ultima ai piani strategici ed ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari, e (iii) a qualsiasi altra informazione idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima.

In particolare, la suddetta informativa dovrà dare evidenza dei seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'operazione (oggetto, motivazioni, corrispettivo e tempistica dell'operazione medesima);
- natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
- eventuali interessi dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il Comitato, ricevute le informazioni di cui sopra, formula il proprio parere formale e lo invia al Consiglio di Amministrazione entro 2 giorni dalla data fissata per l'approvazione dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati se operazione di loro competenza, preso atto del parere motivato del Comitato, deliberano sull'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati hanno il potere di approvare l'operazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato, fatta salva in tal caso l'applicazione degli obblighi in materia di informazione e trasparenza disposti dal Regolamento.

Nel caso di operazioni effettuate da parte di società controllate italiane e/o estere, per le quali sia previsto che l'esame o l'approvazione da parte di qualsiasi esponente della Società ,intendendosi per esame ogni procedimento valutativo in grado di incidere sulla decisione di porre in essere l'operazione, si applicano i presidi previsti dalla presente procedura, previa ricezione da parte della società controllata, di tutte le informazioni rilevanti concernenti l'operazione.

Per le operazioni le cui condizioni siano ritenute assimilabili a quelle di mercato è necessario che la relativa documentazione di supporto contenga oggettivi elementi di riscontro.

E' prevista un'informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni, a cura degli organi delegati.

7. CRITERI DA SEGUIRE NELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le operazioni con parti correlate, anche infragruppo, devono in ogni caso essere eseguite secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale, con riferimento sia alla

prassi internazionale che alla disciplina legislativa nazionale in materia di conflitto d'interessi.

Per *fairness* sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico. Pertanto le dette operazioni devono essere regolate a condizioni di mercato cioè a quelle che sarebbero verosimilmente negoziate fra parti non correlate nel rispetto del criterio di correttezza sostanziale e procedurale. Per *fairness* procedurale si intende il rispetto di procedure mirate ad assicurare la *fairness* sostanziale e si applicano pertanto i criteri all'uopo previsti nel presente documento.

Nelle operazioni con parti correlate gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto:

(a) provvedono ad informare tempestivamente ed in modo esauriente ed adeguato il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, sulla natura della correlazione, sulle condizioni applicate, sulle modalità esecutive ed il procedimento di valutazione seguito, onde consentire al Consiglio di avere piena contezza dell'estensione e della rilevanza di tali interessi;

(b.1) ove si tratti di operazioni soggette ad autorizzazione preventiva del Consiglio, si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione;

(b.2) qualora l'operazione rientri nei poteri delegati ai medesimi, si astengono comunque dal compiere l'operazione, sottoponendola a preventiva approvazione del Consiglio.

Il Consiglio in ogni caso motiverà adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società del compimento di dette operazioni e valuterà caso per caso quale procedura adottare, allo scopo di garantire comunque la correttezza procedurale e sostanziale della decisione finale. Pertanto, qualora l'allontanamento dei consiglieri al momento della deliberazione, nell'ipotesi di cui al punto che precede, possa pregiudicare il raggiungimento del necessario quorum costitutivo e/o deliberativo ovvero qualora ricorrano ipotesi per cui il rischio non appaia rilevante ed anzi la partecipazione alla

discussione ed il voto dell'amministratore in questione risultino auspicabili in quanto elementi di responsabilizzazione in merito ad operazioni che proprio l'interessato può conoscere meglio degli altri membri, il Consiglio avrà facoltà di derogare alla richiesta di astensione e di consentirne, al contrario, la partecipazione sia alla discussione che al voto. In generale, nei casi in cui l'Amministratore sia portatore di un interesse in quanto membro dell'organo di amministrazione di una società legata alla Società da un rapporto di controllo (o di comune controllo), eventuali obblighi informativi e/o di motivazione relativi ad operazioni che rientrano nella normale operatività del Gruppo si reputano adempiuti in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di informazioni integrative a fronte di operazioni di particolare rilievo.

8. OBBLIGHI INFORMATIVI E TRASPARENZA

Per quanto non indicato nella presente Procedura, si intendono integralmente richiamate, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile, le disposizioni del Regolamento in materia di obblighi informativi e trasparenza connesse all'approvazione ed esecuzione di operazioni con parti correlate.

9. DISPOSIZIONI FINALI

La diffusione della Procedura presso le funzioni interessate e gli organi amministrativi delle società partecipate avviene a cura dell'Amministratore Delegato.

La presente procedura, inoltre, ai sensi del Regolamento Consob vigente, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

Milano, 25 novembre 2010